Gazzetta ufficiale C 441 dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno

21 novembre 2022

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2022/C 441/01

1

3

3

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2022/C 441/02

2022/C 441/03

Causa C-71/22 P: Impugnazione proposta il 3 febbraio 2022 da CX avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 novembre 2021, causa T-743/16 RENV II, CX / Commissione

2022/C 441/04

Causa C-168/22 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2022 da FT e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-224/20, FT e a./Commissione



2022/C 441/05	Causa C-170/22 P: Impugnazione proposta il 28 febbraio 2022 da FJ e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-225/20, FJ e a./SEAE	3
2022/C 441/06	Causa C-170/22 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 da FJ e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-619/20, FJ e a./SEAE	3
2022/C 441/07	Causa C-172/22 P: Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 da FZ e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-618/20, FZ e a./Commissione	4
2022/C 441/08	Causa C-511/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 luglio 2022 — AQ / trendtours Touristik GmbH	4
2022/C 441/09	Causa C-529/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 9 agosto 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH	5
2022/C 441/10	Causa C-541/22 P: Impugnazione proposta l'11 agosto 2022 da Araceli García Fernández e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1 giugno 2022, nella causa T-523/17, Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU	5
2022/C 441/11	Causa C-555/22 P: Impugnazione proposta il 16 agosto 2022 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione	7
2022/C 441/12	Causa C-556/22 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla ITV plc avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione	8
2022/C 441/13	Causa C-558/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE	9
2022/C 441/14	Causa C-560/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia) il 23 agosto 2022 — Ferriere Nord SpA e a./ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione	10
2022/C 441/15	Causa C-564/22 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione	11
2022/C 441/16	Causa C-565/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 26 agosto 2022 — Verein für Konsumenteninformation / Sofatutor GmbH	12
2022/C 441/17	Causa C-567/22 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-531/16, Dumitrescu e Schwarz / Commissione	12
2022/C 441/18	Causa C-568/22 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2022, da YT, YU avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-532/16, YT e YU/Commissione	13
2022/C 441/19	Causa C-569/22 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da YV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-533/16, YV e a. / Commissione	14
2022/C 441/20	Causa C-570/22 P: Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da ZA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-545/16, YY e ZA/Corte di giustizia dell'Unione europea	14
2022/C 441/21	Causa C-575/22 P: Impugnazione proposta il 29 agosto 2022 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 giugno 2022, causa T-337/20, Hochmann Marketing GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	15

2022/C 441/22	Causa C-587/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 1º settembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal	15
2022/C 441/23	Causa C-582/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 2 settembre 2022 — Die Länderbahn GmbH DLB e a./ Bundesrepublik Deutschland .	16
2022/C 441/24	Causa C-584/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2022 — QM / Kiwi Tours GmbH	17
2022/C 441/25	Causa C-600/22 P: Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 da Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento	17
2022/C 441/26	Causa C-601/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 19 settembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler Landesregierung	18
	Tribunale	
2022/C 441/27	Causa T-525/22: Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU .	20
2022/C 441/28	Causa T-526/22: Ricorso proposto il 20 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU .	21
2022/C 441/29	Causa T-527/22: Ricorso proposto il 22 agosto 2022 — Sberbank of Russia / CRU	22
2022/C 441/30	Causa T-591/22: Ricorso proposto il 23 settembre 2022 — Polaroid IP / EUIPO — Klimeck (Raffigurazione di un quadrato in un rettangolo)	22
2022/C 441/31	Causa T-597/22: Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Sophienwald/EUIPO — Zalto Glas (Sw Sophienwald)	23
2022/C 441/32	Causa T-601/22: Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media / EUIPO — Optiva Canada (OPTIVA MEDIA)	24
2022/C 441/33	Causa T-603/22: Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Agus / EUIPO — Alpen Food Group (ROYAL MILK)	24
2022/C 441/34	Causa T-608/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — KHG/EUIPO — Dreams (Dreamer)	25
2022/C 441/35	Causa T-609/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Nienaber/EUIPO — St. Hippolyt Mühle Ebert (BoneKare)	26
2022/C 441/36	Causa T-610/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Nienaber/EUIPO (BoneKare)	26
2022/C 441/37	Causa T-611/22: Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA)	27
2022/C 441/38	Causa T-616/22: Ricorso proposto il 3 ottobre 2022 — Breville/ EUIPO (Apparecchi di cottura)	28
2022/C 441/39	Causa T-618/22: Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — Amazonen-Werke H. Dreyer / EUIPO (Combinazione dei colori verde e arancione)	28
2022/C 441/40	Causa T-621/22: Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — SB / SEAE	29
2022/C 441/41	Causa T-622/22: Ricorso proposto il 6 ottobre 2022 — Van Oosterwijck / Commissione	29

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2022/C 441/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 432 del 14.11.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 424 del 7.11.2022

GU C 418 del 31.10.2022

GU C 408 del 24.10.2022

GU C 398 del 17.10.2022

GU C 389 del 10.10.2022

GU C 380 del 3.10.2022

Questi testi sono disponibili su: EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — «ĒDIENS & KM.LV» PS / Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs

(Causa C-592/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti – Criteri di selezione – Capacità tecniche e professionali – Articolo 58, paragrafo 4 – Modalità della prova – Documento unico del mercato europeo – Articolo 59 – Ricorso alle capacità di altri soggetti – Articolo 63, paragrafo 1 – Raggruppamento di operatori economici – Condizione relativa all'esperienza professionale che deve essere soddisfatta dal membro del raggruppamento responsabile, in caso di aggiudicazione dell'appalto, nell'esecuzione delle attività che richiedono tale esperienza – Condizione non prevista dal capitolato d'oneri – Irrilevanza del regime di responsabilità solidale nell'ambito dello status di società in nome collettivo)

(2022/C 441/02)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: «ĒDIENS & KM.LV» PS

Convenuti: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Iepirkumu uzraudzības birojs

Dispositivo

L'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con il suo articolo 59,

va interpretato nel senso che

se è accertato che, in caso di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi a un raggruppamento di operatori economici, l'esecuzione delle attività per le quali è richiesta esperienza sarà affidata a un unico membro del raggruppamento, il raggruppamento offerente può fare affidamento esclusivamente sull'esperienza di tale membro del raggruppamento per dimostrare di soddisfare la condizione relativa all'esperienza imposta dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, di tale direttiva, anche se il capitolato d'oneri non prevede espressamente che i membri di un gruppo di operatori economici debbano soddisfare individualmente tale condizione.

⁽¹⁾ Data di deposito: 22.9.2021.

Impugnazione proposta il 3 febbraio 2022 da CX avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 novembre 2021, causa T-743/16 RENV II, CX / Commissione

(Causa C-71/22 P)

(2022/C 441/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 29 settembre 2022 la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 28 febbraio 2022 da FT e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-224/20, FT e a./Commissione

(Causa C-168/22 P)

(2022/C 441/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FT e a. (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 5 ottobre 2022, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 28 febbraio 2022 da FJ e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-225/20, FJ e a./SEAE

(Causa C-170/22 P)

(2022/C 441/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FJ e a. (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna

Con ordinanza del 5 ottobre 2022, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 da FJ e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-619/20, FJ e a./SEAE

(Causa C-170/22 P)

(2022/C 441/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FJ e a. (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)

IT

Altra parte nel procedimento: Servizio europeo per l'azione esterna

Con ordinanza del 5 ottobre 2022, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.

Impugnazione proposta il 2 marzo 2022 da FZ e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 dicembre 2021, causa T-618/20, FZ e a./Commissione

(Causa C-172/22 P)

(2022/C 441/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FZ e a. (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 5 ottobre 2022, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 29 luglio 2022 — AQ / trendtours Touristik GmbH

(Causa C-511/22)

(2022/C 441/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: AQ

Convenuta in primo grado e in appello: trendtours Touristik GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, è ivi previsto un ulteriore diritto di risoluzione, i cui effetti giuridici vengono prodotti nel solo caso in cui il viaggiatore lo faccia valere nella sua dichiarazione di risoluzione.
- 2) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di corrispondere spese di risoluzione non viene meno nel caso in cui il viaggiatore, nella sua dichiarazione di risolvere il contratto di pacchetto turistico, non menzioni alcun motivo oppure indichi un motivo che non presenta alcun nesso con una circostanza inevitabile e straordinaria.

⁽¹⁾ GU 2015, L 326, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 9 agosto 2022 — PA/trendtours Touristik GmbH

(Causa C-529/22)

(2022/C 441/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: PA

Resistente: trendtours Touristik GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 (¹) relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), debba essere interpretato nel senso che, oltre alla fattispecie di cui al rispettivo paragrafo 1, esso prevede un ulteriore diritto di risoluzione, i cui effetti giuridici si verificano nel solo caso in cui il viaggiatore faccia valere nella sua dichiarazione di risoluzione circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.
- 2) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici debba essere interpretato nel senso che l'obbligo di corrispondere spese di risoluzione non viene meno quando il viaggiatore nella sua dichiarazione di risoluzione non adduca alcun motivo e fornisca solo a posteriori una motivazione di detta risoluzione, al momento della dichiarazione nell'ambito di una valutazione previsionale oppure al momento del viaggio, la quale sia fondata su circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione.

1	1	١ (TI	201	5	T	326,	naa	1
() (σU	201	Э,	L	<i>52</i> 0,	pag.	1

Impugnazione proposta l'11 agosto 2022 da Araceli García Fernández e a. avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1 giugno 2022, nella causa T-523/17, Eleveté Invest Group e a./Commissione e CRU

(Causa C-541/22 P)

(2022/C 441/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Araceli García Fernández, Faustino González Parra, Fernando Luis Treviño de Las Cuevas, Juan Antonio Galán Alcázar, Lucía Palazuelo Vallejo-Nágera, Macon, SA, Marta Espejel García, Memphis Investments Ltd, Pedro Alcántara de la Herrán Matorras, Pedro José de Jesús Benito Trebbau López, Pedro Regalado Cuadrado Martínez, María Rosario Mari Juan Domingo (rappresentanti: B.M. Cremades Román, J. López Useros, S. Cajal Martín e P. Marrodán Lázaro, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Eleveté Invest Group, SL, Antonio Bail Cajal, Carlos Sobrini Marín, Edificios 1326 de l'Hospitalet, SL, Juan José Homs Tapias, Anna María Torras Giro, Marbore 2000, SL, Tristán González del Valle, Commissione europea, Comitato di risoluzione unico, Regno di Spagna, Banco Santander, SA

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

i) ammettere l'impugnazione unitamente agli allegati, e, inoltre, accettare le affermazioni in essa contenute;

- ii) ai sensi dell'articolo 257 TFUE, dell'articolo 61 dello Statuto della Corte e dell'articolo 170 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, statuire nei seguenti termini:
 - (a) pronunciare l'annullamento totale della sentenza del Tribunale e, in subordine, l'annullamento parziale nei termini esposti ai paragrafi III e IV del ricorso d'impugnazione;
 - (b) statuire secondo i termini di cui al punto 219 dell'atto introduttivo di ricorso dinanzi al Tribunale;
 - (c) condannare il CRU e la Commissione europea alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;
 - (d) condannare il CRU e la Commissione europea alle spese del presente procedimento;
 - (e) ordinare che a tutte le somme riconosciute ai ricorrenti siano aggiunti interessi compensativi dal 23 maggio 2017 (o, in subordine, dal 7 giugno 2017) fino alla data della pronuncia della sentenza, nonché interessi di mora dalla data della sentenza, ad eccezione delle spese del presente procedimento, che matureranno interessi di mora solo dalla data della sentenza; e
 - (f) concedere ai ricorrenti il beneficio di ogni ulteriore risarcimento aggiuntivo ritenuto adeguato.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano tutti i punti della motivazione e il dispositivo della sentenza del Tribunale poiché essa è viziata, tra gli altri, da molteplici errori di applicazione e interpretazione del diritto dell'Unione europea, da insufficienza e contraddizione della motivazione, così come da errori nel qualificare e individuare le conseguenze giuridiche dei fatti nonché nel valutare la prova.

A tal fine, i ricorrenti invocano quattro motivi a sostegno delle loro conclusioni.

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha errato nell'interpretare e applicare l'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «regolamento MRU»).

Nella prima parte del primo motivo, i ricorrenti deducono un errore nell'interpretare e applicare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento MRU relativo alla necessità di erogare liquidità, l'inadempimento degli obblighi di riservatezza, così come un errore nell'interpretare il principio di buona amministrazione. Nella seconda parte del primo motivo, i ricorrenti deducono l'insufficienza dell'argomentazione e l'erronea interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento MRU. A tal fine, viene evidenziato che il Banco Popular Español (in prosieguo: il «BPE») non era insolvente e che il CRU contava su altre alternative meno dannose. Nella terza parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha errato nell'interpretazione e applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento MRU.

In relazione al secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato e applicato l'articolo 20 del regolamento MRU. A tal fine, i ricorrenti deducono errori di interpretazione e applicazione dell'articolo 20, paragrafi 1, 5, 7, 9, 10 e 11 di detto regolamento. Inoltre, nella quinta parte del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha errato nell'interpretare e applicare il diritto di accesso al fascicolo del procedimento di esproprio, essendo il suo ragionamento contrario a quello derivante dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal Protocollo addizionale alla CEDU. Nella sesta parte del secondo motivo, i ricorrenti lamentano l'errore di diritto nel valutare l'obbligo di motivazione.

Il terzo motivo si fonda sulla domanda risarcitoria connessa all'annullamento della decisione impugnata con conferma di effetti.

Per quanto attiene al quarto motivo, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia errato nella interpretazione e applicazione del regolamento MRU in relazione alla presunzione di responsabilità extracontrattuale indipendente dalla presunzione di nullità. Nella prima parte del quarto motivo si analizza come il Tribunale incorra in un errore manifesto nell'interpretare e applicare il considerando 116 e gli articoli 88 e 91 del regolamento MRU e 339 TFUE utilizzando un livello di protezione molto più basso rispetto a quello stabilito dall'Unione europea in materia di risoluzione bancaria. Del pari, si deduce un errore di interpretazione e applicazione del regolamento MRU in violazione del dovere di diligenza. Infine, nella seconda parte del quarto motivo, si deduce un errore di interpretazione e applicazione degli articoli 20, paragrafo 15, e 20, paragrafo 16, del regolamento MRU, così come la mancanza di risposta motivata.

(1) GU 2014, L 225, pag. 1.

Impugnazione proposta il 16 agosto 2022 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione

(Causa C-555/22 P)

(2022/C 441/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Baxter, agente, P. Baker, QC, e T. Johnston, barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, ITV plc, LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni del Regno Unito dinanzi al Tribunale;
- in subordine, annullare integralmente la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per la decisione finale; e
- condannare la Commissione alle spese relative alla presente impugnazione nonché a quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce cinque motivi:

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe violato il diritto dell'Unione europea in quanto avrebbe snaturato i fatti rilevanti nel concludere che il sistema di riferimento era costituito dalla legislazione sulle SEC (società controllate estere) del Regno Unito.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la legislazione sulle SEC del Regno Unito avrebbe comportato un vantaggio. Tale errore di diritto sarebbe derivato dalla distorsione e snaturamento dei fatti in relazione al ruolo delle funzioni significative del personale (in prosieguo: le «SPF») nella legislazione sulle SEC del Regno Unito e nella relazione tra il capitolo n. 5 e il capitolo n. 9.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel valutare l'obiettivo e la selettività della legislazione sulle SEC del Regno Unito. La sentenza impugnata conterrebbe ripetute distorsioni e/o errori manifesti di comprensione in relazione al ruolo delle SPF nella legislazione sulle SEC del Regno Unito e alla correlazione tra il capitolo n. 5 e il capitolo n. 9 di questa. Esso avrebbe anche omesso di registrare o esaminare gli elementi essenziali del ricorso del Regno Unito, in violazione del suo obbligo di motivazione.

IT

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l'argomento del Regno Unito secondo cui la distinzione nella decisione della Commissione (¹) tra le SPF del Regno Unito e il relativo capitolo del Regno Unito era irrazionale, in violazione dell'obbligo di motivazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe respinto la giustificazione della praticabilità amministrativa per due ragioni collegate all'asserita mancanza di prove dinanzi al Tribunale; nessuna delle due era sostenibile, ed entrambe comportavano una chiara distorsione dei fatti in evidenza dinanzi alla Corte.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la motivazione del Tribunale conterrebbe errori di diritto quanto al requisito della libertà di stabilimento e al significato della sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544, (il «caso Cadbury Schweppes») che equivale a un mancato rispetto di detto caso. La conclusione del Tribunale su tale questione rivela diversi errori. In primo luogo, si basa su un'incomprensione del ruolo delle SPF nella legislazione sulle SEC del Regno Unito. In secondo luogo, il Tribunale sembra aver ipotizzato che il Regno Unito abbia adottato un sistema puramente territoriale. In terzo luogo, tale parte della sentenza impugnata non registra né affronta gli argomenti sostanziali addotti dal Regno Unito in merito all'impatto della giurisprudenza Cadbury Schweppes sulla struttura della sua legislazione sulle SEC.

Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla ITV plc avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione

(Causa C-556/22 P)

(2022/C 441/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ITV plc (rappresentanti: J. Lesar, solicitor, e K. Beal, QC)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione
- annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata;
- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (¹); e
- condannare la Commissione alle spese relative all'impugnazione dinanzi alla Corte e al ricorso dinanzi Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell'aver concluso che la Commissione aveva correttamente selezionato il sistema di riferimento per l'analisi dell'eventuale sussistenza di una violazione delle norme sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 e all'articolo 108 TFUE.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell'aver concluso che le esenzioni pertinenti operavano in deroga al sistema generale di tassazione comprendente le norme SEC (società estere controllate), conferendo in tal modo un vantaggio selettivo soltanto ad alcune società soggette a imposta che si sarebbero altrimenti trovate in una posizione analoga.

⁽¹) Decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1).

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell'aver concluso che le esenzioni — se è vero che avevano conferito un vantaggio selettivo (quod non) — non potevano essere giustificate da ragioni di praticabilità amministrativa.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'aver omesso di prendere debitamente in considerazione e applicare la sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544 in sede di esame del quadro di riferimento, del vantaggio selettivo o della questione se le esenzioni (o una di esse) potessero essere giustificate o meno al fine di tutelare la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE. In aggiunta o in subordine, il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente le sue conclusioni in merito.

(1) GU 2019, L 216, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 agosto 2022 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

(Causa C-558/22)

(2022/C 441/13)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Appellate: Fallimento Esperia SpA, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE

Questione pregiudiziale

Se:

- l'articolo 18 TFUE, nella parte in cui vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei Trattati;
- gli articoli 28 e 30 TFUE, nella parte in cui dispongono l'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni e misure aventi effetto equivalente;
- l'articolo 110 TFUE, nella parte in cui vieta imposizioni fiscali sulle importazioni superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari;
- l'articolo 34 TFUE, nella parte in cui vieta l'adozione di misure aventi effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni;
- gli articoli 107 e 108 TFUE, nella parte in cui vietano di dare esecuzione ad una misura di aiuto di Stato non notificata alla Commissione ed incompatibile con il mercato interno;
- la direttiva 2009/28/CE (¹), nella parte in cui si prefigge di favorire il commercio intra-comunitario di elettricità verde favorendo, altresì, la promozione delle capacità produttive dei singoli Stati membri,

ostino a una legge nazionale quale quella sopra descritta che imponga agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto.

(¹) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (Italia) il 23 agosto 2022 — Ferriere Nord SpA e a. / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

(Causa C-560/22)

(2022/C 441/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia

Parti nella causa principale

Appellanti: Ferriere Nord SpA, SIAT — Società Italiana Acciai Trafilati SpA, Acciaierie di Verona SpA

Appellate: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Agenzia delle entrate — Riscossione

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5-bis, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) — che ha aggiunto all'articolo 10 della Legge 287/1990 [i] commi 7-ter e 7-quater — secondo [il] quale l'attività istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è esclusivamente finanziata con un «contributo» posto unicamente a carico delle società di capitali (italiane o straniere nell'ipotesi in cui abbiano in Italia sedi secondarie con rappresentanza stabile soggette a obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese) con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro e che dunque non incide in misura equa e proporzionata su tutti i soggetti operanti sul mercato, a beneficio dei quali (oltre che ai consumatori) è rivolta l'attività di detta Autorità, sia interpretabile compatibilmente con il diritto dell'Unione, in particolare:

- l'articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale collaborazione);
- i principi sottesi al mercato interno (compresi il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei capitali);
- gli articoli 101, 102 e 103 TFUE;
- il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (¹) (ora articoli 101 e 102 TFUE);
- la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (²) (in particolare, i «considerando» nn. 1, 6, 8, 17, 26, l'articolo 1 paragrafo 1, l'articolo 2 n. 10, l'articolo 5 paragrafo 1);

letto alla luce degli articoli 17 paragrafo 1 (diritto di proprietà), 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 paragrafo 1 (parità di trattamento), 52 paragrafo 1 (principio di proporzionalità) della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea;

e quindi debba essere interpretato nel senso [che] la normativa nazionale di cui all'articolo 5-bis, Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) — che ha aggiunto all'articolo 10 della Legge 287/1990 commi 7-ter e 7-quater, osta al diritto dell'Unione nei termini sopra richiamati.

- (1) GU 2003, L 1, pag. 1.
- (2) GU 2019, L 11, pag. 3.

Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione

(Causa C-564/22 P)

(2022/C 441/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (rappresentanti: A. von Bonin, Rechtsanwalt, O.W. Brouwer e A. Pliego Selie, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ITV plc

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- pronunciarsi in via definitiva e annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (¹) (in prosieguo: la «decisione controversa»);
- o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e
- condannare la Commissione a sopportare le spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale, ivi incluse quelle delle eventuali parti intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto snaturando il diritto nazionale e non tenendo conto di elementi di prova nell'individuare come sistema di riferimento le norme SEC (società controllate estere) del Regno Unito di cui alla parte 9 A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del 2010 sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre); in prosieguo: il «TIOPA»] anziché il sistema dell'imposta sulle società nel Regno Unito, di cui tali norme costituiscono una parte inseparabile.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che, anche se il sistema di riferimento fosse costituito dalle norme SEC del Regno Unito, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'individuare l'obiettivo del sistema di riferimento e, di conseguenza, nel ritenere che le disposizioni di cui al capitolo n. 5 nelle norme SEC del Regno Unito stabilissero la tassazione «normale» degli utili finanziari non commerciali, di modo che l'«esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA conferirebbe un «vantaggio».

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nella constatazione di un vantaggio selettivo. In particolare, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto giungendo alla erronea conclusione secondo cui gli operatori economici che potevano beneficiare dell'«esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle società che non potevano beneficiarne.

IT

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 263 TFUE e l'articolo 296 TFUE, in quanto non avrebbe esaminato alcuni motivi e avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione sostituendo la propria motivazione a quella della Commissione nella decisione controversa.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che l'«esenzione relativa al finanziamento dei gruppi» di cui al capitolo n. 9 della parte 9 A del TIOPA non sarebbe giustificata dalla natura o dall'economia generale del sistema di riferimento.

(1) GU 2019, L 216, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 26 agosto 2022 — Verein für Konsumenteninformation / Sofatutor GmbH

(Causa C-565/22)

(2022/C 441/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

Resistente: Sofatutor GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, debba essere interpretato nel senso che il consumatore acquisisce un nuovo diritto di recesso in caso di «rinnovo automatico» [articolo 6, paragrafo 1, lettera o), di detta direttiva] di un contratto a distanza.

Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-531/16, Dumitrescu e Schwarz / Commissione

(Causa C-567/22 P)

(2022/C 441/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vasile Dumitrescu, Guido Schwarz (rappresentanti: L. Levi, J.-N. Louis avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 giugno 2022 nella causa T-531/16, Dumitrescu e Schwarz / Commissione;

⁽¹) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

- esaminare nel merito la presente causa affinché la Corte di giustizia giudichi fondato il ricorso in primo grado del ricorrente;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi.

Il primo motivo verte su un'asserita violazione dell'articolo 45 TFUE, sulla violazione da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione, su un errore di qualificazione giuridica e sullo snaturamento del fascicolo.

Il secondo motivo verte sulla violazione della finalità dell'articolo 8 dell'allegato VII allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, sulla violazione del principio generale del diritto per il funzionario di mantenere rapporti personali con il luogo dei suoi interessi principali, sulla violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e sullo snaturamento del fascicolo.

Il terzo motivo solleva una violazione del principio di parità di trattamento.

Impugnazione proposta il 25 agosto 2022, da YT, YU avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-532/16, YT e YU/Commissione

(Causa C-568/22 P)

(2022/C 441/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: YT, YU (rappresentanti: L. Levi, J.-N. Louis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 giugno 2022 nella causa T-532/16, YT e YU/Commissione;
- statuire nel merito della presente causa e dichiarare fondato il ricorso di primo grado dei ricorrenti;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono due motivi:

Il primo motivo verte sull'asserita violazione dell'articolo 45 TFUE, sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale, su un errore di qualificazione giuridica e sullo snaturamento del fascicolo;

Il secondo motivo verte sulla violazione della finalità dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da YV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-533/16, YV e a. / Commissione

(Causa C-569/22 P)

(2022/C 441/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: YV (rappresentanti: L. Levi e J.-N. Louis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, YW, YZ, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 giugno 2022 nella causa T-533/16, YV e a./Commissione;
- statuire nel merito della presente causa e dichiarare fondato il ricorso di primo grado del ricorrente;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi:

Il primo motivo verte sull'asserita violazione dell'articolo 45 TFUE, sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale, su un errore di qualificazione giuridica e sullo snaturamento del fascicolo;

Il secondo motivo verte sulla violazione della finalità dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 25 agosto 2022 da ZA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022, causa T-545/16, YY e ZA/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-570/22 P)

(2022/C 441/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZA (rappresentanti: L. Levi, J.-N. Louis, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea, YY, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 giugno 2022 nella causa T-545/16, YY e ZA/Corte di giustizia;
- statuire nella presente causa, dichiarando fondato il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado;

— condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi:

Il primo motivo si fonda su un'asserita violazione dell'articolo 45 TFUE, sulla violazione da parte del Tribunale del suo obbligo di motivazione, su un errore di qualificazione giuridica e sullo snaturamento degli elementi del fascicolo;

Il secondo motivo si riferisce a una violazione della finalità dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

Impugnazione proposta il 29 agosto 2022 dalla Hochmann Marketing GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 giugno 2022, causa T-337/20, Hochmann Marketing GmbH/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-575/22 P)

(2022/C 441/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hochmann Marketing GmbH (rappresentante: J. Jennings, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 10 ottobre 2022, il vicepresidente della Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'impugnazione è respinta in quanto irricevibile e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 1º settembre 2022 — flightright GmbH / TAP Portugal

(Causa C-587/22)

(2022/C 441/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: flightright GmbH

Resistente: TAP Portugal

Questioni pregiudiziali

1) Se il combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che il passeggero è sempre tenuto a presentarsi all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata dal vettore aereo, dall'operatore turistico o dall'agente di viaggio autorizzato oppure, qualora non sia indicata l'ora, al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata, nonché, conformemente all'articolo 2, lettera j), all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

IT

2) Nel caso in cui la Corte fornisca una risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il negato imbarco possa essere comunicato al passeggero non consenziente, con effetto a carico del vettore aereo operativo, anche dal vettore aereo contrattuale che abbia concluso con quest'ultimo un accordo di code-sharing concernente il volo.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 2 settembre 2022 — Die Länderbahn GmbH DLB e a. / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-582/22)

(2022/C 441/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Die Länderbahn GmbH DLB, Prignitzer Eisenbahn GmbH, Ostdeutsche Eisenbahn, Ostseeland Verkehrs GmbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Altra parte: DB Netz AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE (¹) debba essere interpretato nel senso che un reclamo può essere efficacemente proposto avverso un sistema di imposizione dei canoni anche quando il periodo di validità del canone da esaminare sia già scaduto (reclamo contro un cosiddetto canone pregresso).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE debba essere interpretato nel senso che, in caso di controllo ex post di canoni pregressi, l'organismo di regolamentazione può dichiararli inefficaci con effetto ex tunc.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se l'interpretazione dell'articolo 56, paragrafi 1, 6 e 9, della direttiva 2012/34/UE non osti ad una normativa nazionale che esclude la possibilità di un controllo ex post dei canoni pregressi con effetto ex tunc.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se l'articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE debba essere interpretato nel senso che le misure correttive ivi previste e rientranti nella competenza dell'organismo di regolamentazione sul piano delle conseguenze giuridiche possono altresì, in sostanza, prevedere il rimborso dei canoni illegittimamente riscossi dal gestore dell'infrastruttura, sebbene le domande di rimborso delle imprese ferroviarie nei confronti dei gestori dell'infrastruttura possano essere fatte valere in sede civile.

5) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione: se il diritto di reclamo avverso i canoni pregressi discenda comunque dall'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE), qualora, in assenza di una decisione sul reclamo adottata dall'organismo di regolamentazione, il rimborso dei canoni pregressi illegittimi sia precluso dalle disposizioni di diritto civile nazionale, conformemente alla giurisprudenza della Corte nella causa C-489/15 (²) (sentenza del 9 novembre 2017).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 settembre 2022 — QM / Kiwi Tours GmbH

(Causa C-584/22)

(2022/C 441/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: QM

Convenuta: Kiwi Tours GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2302 (1)

- 1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini della valutazione della fondatezza della risoluzione sono rilevanti solo le circostanze inevitabili e straordinarie già verificatesi al momento della risoluzione,
- 2) oppure nel senso che debba tenersi conto anche di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi effettivamente dopo la risoluzione ma prima dell'inizio previsto del viaggio.

Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 da Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento

(Causa C-600/22 P)

(2022/C 441/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres (rappresentanti: P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, e G. Boye, abogado)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Regno di Spagna

⁽¹) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU 2012, L 343, pag. 32).

⁽²⁾ EU:C:2017:834, CTL Logistics.

⁽¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale o, in subordine, annullare gli atti impugnati; e
- condannare il Parlamento e il Regno di Spagna alle spese o, in subordine, riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno di questo ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e violato l'articolo 263 TFUE e, di conseguenza l'articolo 47 della Carta, nel concludere che il fatto che i ricorrenti non furono autorizzati dal Parlamento ad assumere le loro funzioni, a esercitare il loro mandato e a sedere in Parlamento a decorrere dal 2 luglio 2019 non costituirebbe un effetto del rifiuto del Parlamento nel riconoscere ai ricorrenti lo status di deputati europei, come emerso dall'istruzione del 29 maggio 2019 e dalla lettera del 27 giugno 2019 e, dunque, che gli atti impugnati non abbiano causato alcun mutamento per la situazione giuridica dei ricorrenti.

Ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto del 1976 (¹), è competenza del Parlamento decidere sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 1976, e l'articolo 1, paragrafo 3, ne costituisce una disposizione essenziale. La sentenza Donnici (²) avrebbe erroneamente interpretato la divisione dei poteri tra le autorità nazionali e il Parlamento, stabiliti nell'articolo 12 dell'Atto del 1976, per quanto concerne i poteri conferiti al Parlamento. I ricorrenti avrebbero dovuto essere messi in grado, in ogni caso, di sedere in pendenza della decisione sulla controversia che essi stessi avevano proposto innanzi al Parlamento; e, pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore nella sentenza impugnata statuendo che gli atti impugnati non determinavano alcun cambiamento per la situazione dei ricorrenti.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la decisione di non prendere un'iniziativa per confermare i loro privilegi e le loro immunità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di procedura del Parlamento europeo non è un atto impugnabile.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'affermare che i ricorrenti non rivolsero alcuna richiesta al Parlamento in difesa dei loro privilegi e delle loro immunità, ai sensi degli articoli 7 e 9 del regolamento di procedura del Parlamento europeo.

(2) Sentenza del 30 aprile 2009, Italia e Donnici / Parlamento, C-393/07 e C-9/08, EU:C:2009:275.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 19 settembre 2022 — Umweltverband WWF Österreich e.a. / Tiroler Landesregierung

(Causa C-601/22)

(2022/C 441/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parti

Ricorrenti: Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO — Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein

Autorità resistente: Tiroler Landesregierung

⁽¹) Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5), allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom: decisione dei rappresentanti degli stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom: decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom (GU 2002, L 283, pag. 1).

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, in combinato disposto con l'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (1), come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE (2), ai sensi del quale il lupo è soggetto al regime di rigorosa tutela, ma ne sono escluse le popolazioni di diversi Stati membri, mentre non è stata prevista una deroga corrispondente per l'Austria, sia contrario al «principio della parità di trattamento degli Stati membri» sancito dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE.
- 2) Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, ai sensi del quale una deroga al regime di rigorosa tutela del lupo è soltanto consentita, tra l'altro, se le popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale mantengono uno «stato di conservazione soddisfacente» malgrado la deroga, debba essere interpretato nel senso che lo stato di conservazione soddisfacente deve essere mantenuto o ristabilito non in relazione al territorio di uno Stato membro, ma nell'area di ripartizione naturale di una popolazione, che può comprendere una regione biogeografica transfrontaliera significativamente più estesa.
- 3) Se l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, debba essere interpretato nel senso che i «gravi danni» devono essere imputati non solo ai danni diretti causati da un determinato lupo, ma anche ai danni «economici» indiretti (futuri) non imputabili a un determinato lupo.
- 4) Se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE, debba essere interpretato nel senso che, tenendo conto delle strutture topografiche, alpestri e operative prevalenti nel Land Tirolo, le «altre soluzioni valide» devono essere esaminate unicamente sulla base della loro effettiva fattibilità, o anche sulla base di criteri economici.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7). Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione

della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193).

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 19 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU (Causa T-525/22)

(2022/C 441/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2022/21 relativa all'adozione di un programma di risoluzione per la Sberbank d.d., emessa dal Comitato di risoluzione unico il 1º marzo 2022, assieme alla relazione di valutazione 1 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022 e alla relazione di valutazione 2 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022;
- annullare la decisione (UE) 2022/948 della Commissione, del 1º marzo 2022, che approva il programma di risoluzione per la Sberbank d.d. (¹);
- condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione complessiva delle condizioni relative al programma di risoluzione e sulla violazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 806/2014 (²), nonché sulla violazione dell'articolo 39 della direttiva 2014/59/UE (³) e del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d'impresa.

⁽¹⁾ GU 2022, L 164, pag. 65.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto il 20 agosto 2022 — Sberbank of Russia / Commissione e CRU

(Causa T-526/22)

(2022/C 441/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuti: Commissione europea e Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione SRB/EES/2022/20 relativa all'adozione di un programma di risoluzione per la Sberbank d.d., emessa dal Comitato di risoluzione unico il 1º marzo 2022, assieme alla relazione di valutazione 1 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022 e alla relazione di valutazione 2 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022;
- annullare la decisione (UE) 2022/947 della Commissione, del 1º marzo 2022, che approva il programma di risoluzione per la Sberbank banka d.d. (¹);
- condannare il Comitato di risoluzione unico e la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione complessiva delle condizioni relative al programma di risoluzione e sulla violazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 806/2014 (²), nonché sulla violazione dell'articolo 39 della direttiva 2014/59/UE (³) e del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d'impresa.

⁽¹⁾ GU 2022, L 164, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto il 22 agosto 2022 — Sberbank of Russia / CRU

(Causa T-527/22)

(2022/C 441/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sberbank of Russia OAO (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (SRB/EES/2022/19) sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti di Sberbank Europe AG adottata dal Comitato di risoluzione unico il 1º marzo 2022, assieme alla relazione di valutazione 1 del Comitato di risoluzione unico del 27 febbraio 2022;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'articolo 47 della medesima Carta.
- 3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione complessiva delle condizioni relative al programma di risoluzione e sulla violazione degli articoli 6, 14 e 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 (¹), nonché sulla violazione del diritto fondamentale di proprietà e della libertà d'impresa.
- (¹) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 settembre 2022 — Polaroid IP / EUIPO — Klimeck (Raffigurazione di un quadrato in un rettangolo)

(Causa T-591/22)

(2022/C 441/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Polaroid IP BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: G. Vos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Thomas Klimeck (Kevelaer, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un quadrato in un rettangolo) — Marchio dell'Unione europea n. 16 217 267

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 giugno 2022 nel procedimento R 1646/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- rimettere il procedimento alla divisione di annullamento;
- condannare l'EUIPO a farsi carico delle spese del presente ricorso e condannare Klimeck a farsi carico delle spese del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

 Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Sophienwald/EUIPO — Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Causa T-597/22)

(2022/C 441/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (rappresentante: J. Hellenbrand, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo Sw Sophienwald — Marchio dell'Unione europea n. 13 448 981

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 luglio 2022 nel procedimento R 2113/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale, nonché quelle del procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

— Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

IT

- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione del divieto di arbitrarietà.

Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media / EUIPO — Optiva Canada (OPTIVA MEDIA)

(Causa T-601/22)

(2022/C 441/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: C. Rivadulla Oliva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Optiva Canada Inc. (Mississauga, Ontario, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo OPTIVA MEDIA (con rivendicazione dei colori «verde» e «nero») — Marchio dell'Unione europea n. 10 939 767

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 luglio 2022 nei procedimenti riuniti R 1533/2021-5 e R 1740/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

— Violazione degli articoli 18 e da 58 a 64 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 settembre 2022 — Agus / EUIPO — Alpen Food Group (ROYAL MILK) (Causa T-603/22)

(2022/C 441/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agus sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: B. Wojtkowska, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Alpen Food Group BV (Weesp, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo ROYAL MILK — Marchio dell'Unione europea n. 10 321 735

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 luglio 2022 nel procedimento R 2056/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

 Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — KHG/EUIPO — Dreams (Dreamer)

(Causa T-608/22)

(2022/C 441/34)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: KHG GmbH & Co. KG (Schönefeld, Germania) (rappresentante: D. Gehnen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dreams Ltd (High Wycombe, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «Dreamer» — Domanda di registrazione n. 17 652 165

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2022 nel procedimento R 1975/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare alle spese l'EUIPO e, qualora intervenga, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

 Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Nienaber/EUIPO — St. Hippolyt Mühle Ebert (BoneKare) (Causa T-609/22)

(2022/C 441/35)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Andreas Nienaber (Cloppenburg, Germania) (rappresentante: J. Eberhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: St. Hippolyt Mühle Ebert GmbH (Dielheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «BoneKare» -Marchio dell'Unione europea n. 10 055 903

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 agosto 2022 nel procedimento R 436/2022-1

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese del procedimento, comprese le spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Nienaber/EUIPO (BoneKare) (Causa T-610/22)

(2022/C 441/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Jannah Nienaber (Cloppenburg, Germania), Andreas Nienaber (Cloppenburg) (rappresentante: J. Eberhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo BoneKare — Domanda di registrazione n. 18 411 756

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 agosto 2022 nel procedimento R 348/2022-1

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese del procedimento, nonché quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

 Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 settembre 2022 — Marico/EUIPO — Regal Impex (SAFFOLA) (Causa T-611/22)

(2022/C 441/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Marico Ltd (Mumbai, India) (rappresentanti: B. Collet e S. Malynicz, Barristers at Law)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Regal Impex Ltd (Harrow, United Kingdom)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «SAFFOLA» — Marchio dell'Unione europea n. 12 568 739

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 03/07/2022 nel procedimento R 1538/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente, ove la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso decida di intervenire, a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Avendo erroneamente concluso che il titolare del marchio dell'Unione europea ha dimostrato l'uso effettivo del marchio contestato per quanto riguarda gli «oli e grassi per alimenti», la commissione di ricorso ha violato l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 2107/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- La commissione di ricorso è incorsa in un errore probatorio, procedurale e giuridico nel ritenere che l'olio di girasole sia un grasso per alimenti.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2022 — Breville/ EUIPO (Apparecchi di cottura)

(Causa T-616/22)

(2022/C 441/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Breville Pty Ltd (Alessandria, Australia) (rappresentanti: F. Caruso, G. Grippiotti, M. Pozzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea n. 1 444 467-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 20/06/2022 nel procedimento R 613/2022-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata e concedere la restitutio in integrum richiesta.

Motivi invocati

- Errore di diritto relativo al termine presentazione della richiesta di restitutio in integrum;
- violazione dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — Amazonen-Werke H. Dreyer / EUIPO (Combinazione dei colori verde e arancione)

(Causa T-618/22)

(2022/C 441/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG (Hasbergen-Gaste, Germania) (rappresentante: C. Neuhierl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo che rappresenta la combinazione dei colori verde e arancione — Registrazione internazionale n. 1 461 516

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 luglio 2022 nel procedimento R 2006/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

 Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2022 — SB / SEAE

(Causa T-621/22)

(2022/C 441/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: SB (rappresentanti: L. Burguin, T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il SEAE è responsabile;
- condannare il SEAE a pagare la somma di 80 000 euro per i danni morali e di 720 000 euro per i danni materiali;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro le due decisioni del 10 novembre 2021 che respingono le candidature della ricorrente ai posti di capo delegazione dell'Unione europea, da un lato, a [riservato] (¹) e, dall'altro, in [riservato], la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento.
- 4. Quarto motivo, vertente sull'abuso di potere.
- (1) Dati riservati omessi,

Ricorso proposto il 6 ottobre 2022 — Van Oosterwijck / Commissione

(Causa T-622/22)

(2022/C 441/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Viviane Van Oosterwijck (Kontich, Belgio) (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del 7 luglio 2022 e, per quanto necessario, la decisione del 15 dicembre 2021, con le quali la Commissione ha rifiutato di concedere una pensione di reversibilità alla ricorrente;

- di conseguenza, riconoscere il diritto della ricorrente a una pensione di reversibilità ai sensi degli articoli 19 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto;
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sull'illegittimità dell'articolo 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione sulla base della durata della sua relazione con il marito. La ricorrente sostiene, in particolare, che la differenziazione riscontrabile nel caso di specie, ossia il fatto che il requisito della durata minima del matrimonio nelle situazioni contemplate dal citato articolo 20 sia molto più elevato di quello previsto per le situazioni contemplate dall'articolo 19 dell'allegato VIII dello Statuto, sebbene tutte queste situazioni siano comparabili, dovrebbe essere considerato arbitrario o manifestamente inadeguato alla luce dell'obiettivo perseguito dal legislatore, che è comune a queste due disposizioni.



